

Delibera n. 119/2018/VSGO della Corte dei Conti Sezione regionale Emilia Romagna: ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

La tabella che segue vuole essere un supporto alla lettura della Delibera n. 119/2018. Vengono elencate, per riga, le società per le quali la Corte ha formulato i rilievi più significativi. Per ogni società (colonna 1) vengono riportati: la percentuale di partecipazione del Comune di Faenza (colonna 2), le azioni di razionalizzazione previste dal Comune di Faenza nel piano straordinario di revisione 2017 deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 54 del 28/9/2017 (colonna 3), i rilievi in merito alle azioni di razionalizzazione formulati dalla Corte dei Conti con la Delibera 119/2018 (colonna 4).

Naturalmente tutti i rilievi formulati dalla Corte sono in fase di elaborazione e approfondimento da parte degli uffici competenti al presidio delle società partecipate.

L'esito di tali elaborazioni confluirà, assieme all'indicazione delle conseguenti azioni di adeguamento, nell'aggiornamento annuale della revisione da adottarsi in Consiglio Comunale entro il 31 dicembre 2018.

In particolare nel piano 2018 si provvederà ad inserire le partecipate indirette, soprattutto con riferimento alle società esplicitamente considerate dalla Corte dei Conti.

1	2	3	4
Denominazione società partecipata	Partecipazione	Interventi previsti dalla revisione straordinaria di Faenza del 2017	Rilievi da parte della Corte dei Conti nella delibera 119/2018
Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r. l	Partecipazione diretta al 15,42%. La società è interamente pubblica	Mantenimento della partecipazione senza azioni di razionalizzazione (tutti i parametri di mantenibilità sono presenti)	In ordine alla configurabilità di un controllo pubblico della società si richiamano le considerazioni già svolte secondo le quali il controllo da parte di pubbliche amministrazioni, partecipanti in misura maggioritaria, può sussistere per effetto di comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. Anche in questo caso si rende necessario che i soci pubblici congiuntamente assumano le iniziative volte a valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere. In tale prospettiva si osserva, inoltre, che lo statuto societario, prevede attualmente, come unica ipotesi, che l'amministrazione della società sia affidata ad un organo collegiale composto da tre membri, e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.
Faventia Sales	Partecipazione diretta	La società sarà posta in liquidazione, in	L'Ente riferisce che, in accordo con gli altri soci, la società sarà posta

1	2	3	4
Denominazione società partecipata	Partecipazione	Interventi previsti dalla revisione straordinaria di Faenza del 2017	Rilievi da parte della Corte dei Conti nella delibera 119/2018
S.p.A.	al 46 %	accordo con il resto della compagine societaria, entro il 2020, anche in vista del fatto che sta esaurendo il proprio scopo sociale di riqualificazione del complesso ex Salesiani. N.B. la società non rispetta il parametro della soglia di fatturato medio e ha più amministratori che dipendenti	in liquidazione entro il 2020, anno in cui dovrebbe concludersi l'attività di recupero dell'immobile. Al riguardo andrebbe valutata la coerenza di tale orientamento con quanto emerge dal verbale dell'assemblea dei soci del 28 maggio 2018, punto 2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto "informazioni del Presidente su obiettivi e piano degli investimenti 2018-2020", ove vengono rappresentate "azioni e attività che avranno conseguenze importanti sulla società con l'obiettivo di portare risultati sempre più positivi, costanti nel tempo e crescenti nel lungo periodo."
IF Imola Faenza Tourism Company Soc. Cons. a r.l. (Società costituita con effetti contabili dal 01.01.2016 dalla fusione di Società d'Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l. e STAI Soc. Cons. a r.l.)	Partecipazione indiretta tramite Fondazione Mic onlus e Con.Ami con una quota totale del 3,10 %	Mantenimento della partecipazione senza azioni (tutti i parametri di mantenibilità sono presenti, considerando la somma dei fatturati di SDA e STAI)	Si rileva la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. de art. 26, comma 12-quinquies, avendo conseguito nel triennio 2013-2015 un fatturato medio inferiore a 500.000 euro. In proposito il Comune riferisce che il rispetto del parametro è garantito aggregando i dati delle due società interessate dalla fusione (realizzata nel 2016) e delibera il mantenimento della partecipazione considerando la società di interesse generale in quanto opera per lo sviluppo turistico e la promozione del territorio.
Ravenna Farmacie S.r.l.	Partecipazione indiretta tramite Ravenna Holding S.p.A. E indirettamente con una quota del 4,78 %	Mantenimento della partecipazione senza azioni. Nel Piano viene dato conto che sono in corso delle valutazioni per in merito ad una possibile integrazione con SFERA S.r.l.	Suscita perplessità la qualificazione della società come strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali considerando che questa gestisce le farmacie comunali nel territorio dei comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola mentre, nel Comune di Faenza, tale attività viene svolta da Sfera srl. Risulta evidente che l'acquisizione della partecipazione conseguente all'ingresso nella compagine sociale di Ravenna holding, avvenuto nel 2011, ha determinato una sovrapposizione organizzativa fra le due società.

1	2	3	4
Denominazione società partecipata	Partecipazione	Interventi previsti dalla revisione straordinaria di Faenza del 2017	Rilievi da parte della Corte dei Conti nella delibera 119/2018
Ravenna Holding S.p.A.	Partecipazione diretta al 5,17% e soggetta a controllo analogo congiunto da parte degli enti soci	Mantenimento della partecipazione senza azioni (tutti i parametri di mantenibilità sono presenti)	Si prende atto che sono stati recepiti i rilievi formulati dalla Sezione in sede di esame dei provvedimenti di ricognizione straordinaria dei Comuni di Ravenna e Cervia e della Provincia di Ravenna, riguardanti la composizione dell'organo amministrativo. Per effetto delle modifiche statutarie approvate da tutte le società citate le attuali statuizioni risultano conformi alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata da una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.	Partecipazione indiretta tramite Ravenna Holding S.p.A all'1,51 %, società con capitale totalmente pubblico e soggetta a controllo analogo congiunto da parte dei soci	Mantenimento della partecipazione senza azioni (tutti i parametri di mantenibilità sono presenti)	Si rileva che lo statuto societario, nonostante sia stato aggiornato nel dicembre 2017, risulta non conforme alle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016, prevedendo in merito all'organo amministrativo unicamente un CdA composto da cinque membri, e che non è stata inclusa nel provvedimento di ricognizione straordinaria la partecipazione posseduta indirettamente tramite tale società (Plurima spa).
S.F.E.R.A. S.r.l.	Interamente pubblica, partecipata direttamente al 27,2 % e indirettamente al 2,75% tramite Con.Ami	Mantenimento della partecipazione senza azioni. Nel Piano viene dato conto che sono in corso delle valutazioni per in merito ad una possibile integrazione con Ravenna Farmacie S.r.l.	Pur prendendo atto di quanto riferito nel provvedimento di revisione straordinaria in ordine alla distribuzione territoriale delle farmacie gestite, volta a garantire "in modo capillare l'interesse delle comunità locali, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione pubblica comunale può assicurare...", si richiamano le considerazioni già espresse nella deliberazione n.49/2017/VSGO in merito alla partecipazione di enti locali in società di capitali che gestiscono farmacie comunali e si sottolinea, comunque, l'esigenza

1	2	3	4
Denominazione società partecipata	Partecipazione	Interventi previsti dalla revisione straordinaria di Faenza del 2017	Rilievi da parte della Corte dei Conti nella delibera 119/2018
Start Romagna S.p.A.	Partecipazione indiretta tramite Ravenna Holding S.p.A. 24,46%	Viene mantenuta senza azioni la partecipazione detenuta indirettamente dal Comune di Faenza tramite Ravenna Holding.	<p>di un'attenta e rigorosa valutazione in ordine alla possibilità di affidare il servizio ad un soggetto privato.</p> <p>Si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato. Si rende necessario, pertanto, che i soci pubblici assumano le iniziative del caso per rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la esclusiva partecipazione pubblica in essere. Pertanto, ove effettivamente sussistente il controllo pubblico congiunto come sopra definito, ne consegue la necessità di includere tra le società da assoggettare alla revisione straordinaria anche quelle indirettamente possedute tramite Start Romagna spa, nonché di adeguare lo statuto sociale, in particolare con riferimento all'organo amministrativo, essendo attualmente previsto un consiglio di amministrazione composto da cinque membri non coerente con le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.</p>
SAPIR S.p.A.	Partecipazione indiretta tramite Ravenna Holding S.p.A. con una quota dell'1,50 per cento e complessivamente al 52 per cento da amministrazioni pubbliche	Viene mantenuta senza azioni la partecipazione detenuta indirettamente dal Comune di Faenza tramite la Holding. Sapir spa non può essere definita società a controllo pubblico in quanto, pur essendo partecipata da diversi soggetti pubblici, nessuno di questi detiene singolarmente la maggioranza del capitale sociale, ovvero esercita una influenza dominante e i soci pubblici non hanno alcun vincolo ad operare in modo	Si osserva che la natura pubblica del controllo potrebbe derivare dall'esistenza di accordi, desumibili anche da meri comportamenti concludenti delle pubbliche amministrazioni partecipanti in misura complessivamente maggioritaria, indipendentemente dalla sottoscrizione di accordi formali. Né sarebbe di ostacolo a ciò l'esistenza di interessi non perfettamente coincidenti o sovrapponibili da parte dei soci pubblici. Pertanto, ove concretamente sussistente il controllo pubblico congiunto come sopra definito, ne deriverebbe la necessità di includere tra le

1	2	3	4
Denominazione società partecipata	Partecipazione	Interventi previsti dalla revisione straordinaria di Faenza del 2017	Rilievi da parte della Corte dei Conti nella delibera 119/2018
		<p>congiunto. Osserva l'Ente che i soci esprimono realtà diverse e interessi pubblici con obiettivi non perfettamente coincidenti, potendosi determinare maggioranze mutevoli sulla base dei diversi interessi rappresentati dagli enti soci. Ha inoltre rappresentato come, anche in costanza del patto parasociale (ora scaduto) tra soci pubblici e privati aderenti, il controllo venisse esercitato con l'accordo tra i diversi gruppi di soci, nessuno dei quali riusciva ad esercitarlo singolarmente o come blocco unitario di natura pubblica o privata. Dalla ritenuta insussistenza su Sapir di una situazione di controllo da parte dei soci pubblici deriva la mancata inclusione nel provvedimento di ricognizione straordinaria delle società da questa partecipate.</p>	<p>società da assoggettare alla revisione straordinaria anche quelle indirettamente possedute tramite Sapir spa, nonché di adeguare lo statuto sociale, in particolare con riferimento all'organo amministrativo, essendo attualmente previsto un consiglio di amministrazione fino a 11 componenti.</p>
<p>Società Agricola Terre di S. Mamante e Oriolo Opere Pie Faenza S.r.l.</p>	<p>Partecipazione indiretta tramite ASP della Romagna Faentina al 17,45</p>	<p>Mantenimento della partecipazione senza azioni. N.B. la società non rispetta il parametro della soglia di fatturato medio.</p>	<p>L'Ente ritiene sussistenti le previsioni dell'art. 4, comma 1, del t.u. n. 175/2016 (produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali), dell'art. 4, comma 2, lett. a del citato t.u. (produzione di un servizio di interesse generale) e dell'art. 4, comma 3 (valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante) e, nonostante la società non rispetti il parametro di cui all'art. 20, comma 2, lett. de all'art. 26, comma 12-quinquies (fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente), delibera di mantenere la partecipazione. Nel provvedimento di revisione straordinaria vengono riportate soltanto generiche affermazioni in ordine alla</p>

1	2	3	4
Denominazione società partecipata	Partecipazione	Interventi previsti dalla revisione straordinaria di Faenza del 2017	Rilievi da parte della Corte dei Conti nella delibera 119/2018
			<p>possibilità di procedere, in futuro, ad una riduzione o cessione della quota di partecipazione dell'Asp. Si rileva pertanto la violazione, delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 1, del t.u. che prescrive, in caso di società che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, l'alienazione della partecipazione o l'attuazione delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del t.u.</p>
Terre Naldi S.r.l.	Partecipazione diretta al 100%	<p>Azione di fusione/integrazione: ricerca di sinergie e complementarietà per aggregazioni e integrazioni aziendali in altri organismi partecipati potenzialmente complementari, anche in ambiti territoriali limitrofi, al fine di una razionalizzazione generale del Gruppo pubblica amministrazione con sinergie ed economie di scala e per rafforzare la capacità operativa/produttiva degli organismi partecipati medesimi. N.B. la società non rispetta il parametro della soglia di fatturato medio.</p>	<p>L'Ente, che qualifica l'attività svolta dalla partecipata come strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali oltre che produttiva di un servizio di interesse generale, opta per il mantenimento della società affermando di voler promuovere la ricerca di soggetti idonei alla realizzazione di un processo aggregativo che consenta di superare la criticità evidenziata e indica il 2018 come termine per effettuare le valutazioni in ordine al progetto di fusione.</p>
TPER S.p.A.	Partecipazione indiretta tramite Ravenna Holding S.p.A. allo 0,002 %	<p>Mantenimento della partecipazione senza azioni. N.B. la società svolge attività analoga a Start Romagna. Nel Piano viene dato atto del percorso di integrazione in atto a livello regionale per integrare le società di gestione del trasporto pubblico locale.</p>	<p>Come per quanto riguarda Hera spa la previsione di cui all'art. 1 comma 5 ricorre anche nei confronti di Tper spa (essendo "quotata in mercati regolamentati, è soggetta alle sole norme del Testo Unico espressamente richiamate), in forza di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, dello stesso t.u., avendo la società tempestivamente perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.</p>